



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Assicurazione Infortuni

ASSICURAZIONE INFORTUNI
Mod. 145/01
CUMULATIVA

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

POLIZZA N° **320856647** AGENZIA **MACERATA** Codice **153 00**

CONTRAENTE **COMUNE DI MACERATA** CODICE FISCALE **0000000093120434**

domicilio (via n. civico) **PIAZZA DELLA LIBERTA' 3** comune **MACERATA** c.a.p. **62100** prov. **MC**

decorrenza ore **24** del

| | |
|--------|------|
| giorno | 31 |
| mese | 12 |
| anno | 2012 |

 scadenza ore **24** del

| | |
|--------|------|
| giorno | 31 |
| mese | 12 |
| anno | 2015 |

 rateazione **ANNUALE**

emissione 1ª quietanza

| | |
|--------|------|
| giorno | 31 |
| mese | 12 |
| anno | 2013 |

 polizza emessa il

| | |
|--------|------|
| giorno | 20 |
| mese | 12 |
| anno | 2012 |

polizze sostituite/rinnovate n°

PREMIO RATE INIZIALE

PREMIO RATE SUCCESSIVE

| PREMIO IMPONIBILE | IMPOSTA | TOTALE | PREMIO IMPONIBILE | IMPOSTA | TOTALE |
|-------------------|---------|----------|-------------------|---------|----------|
| 9.445,85 | 236,15 | 9.682,00 | 9.445,85 | 236,15 | 9.682,00 |

PREMIO ANNUO INFORTUNI **9.682,00** DI CUI IMPOSTA **236,17**

PREMIO ANNUO MALATTIE **_____** DI CUI IMPOSTA **_____**

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI **X005 EPCO**

ALLEGATI MODELLI **AGPRY01 IDS2 APTRAC I92-07 X005**

L'assicurazione è disciplinata dalle condizioni contrattuali riportate in allegato che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Il Contraente

Mario Bruno

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.

Il Contraente

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il _____

Agente o esattore





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

AGENZIA DI MACERATA

COD. 153 00

POLIZZA N. 320856647

MODELLO I45

CONTRAENTE COMUNE DI MACERATA

DATA EMISSIONE 20/12/2012

CAPITOLATO DI GARA INFOTUNI COMUNE DI MACERATA N. 1014/2012

Si accettano integralmente le condizioni poste dal capitolato di gara COMUNE DI MACERATA 1014/2012 - Polizza Infortuni - LOTTO 2 che sostituiscono completamente le condizioni di polizza.

Assicurazioni Generali S.p.A.

Mario Bruno Jurelli

Contraente/Assicurato





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per il Contraente

Appendice a polizza n° **320856647** Agenzia **MACERATA** Cod. **153 00**

Contraente **COMUNE DI MACERATA**

MOD. I92 - ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO

L'assicurazione si intende prestata sulla base di:

01 N° 50 Persone PER LA CATEGORIA Amministratori d'azienda VEDI CAPITOLATO DI GARA ACCETTATO INTEGRALMENTE

Ciascuna persona s'intende assicurata per:

- euro 500.000,00 in caso di invalidità permanente da infortunio
- euro 500.000,00 in caso di morte
- euro 10.000,00 per la garanzia Rimborso spese sanitarie

Ambito di operatività: **COMPLETA**

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| I113 | I123 | I139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Il premio per la sopraindicata categoria, conteggiato in base al premio unitario annuo sotto indicato, viene anticipato in via provvisoria dal Contraente sulla base del numero iniziale di **PERSONE ASSICURATE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA STESSA.**

Il premio annuo finito per **PERSONA** è di euro **60,000** (comprensivo di imposta).



Appendice a polizza n° **320856647** Agenzia **MACERATA** Cod. **153 00**

Contraente **COMUNE DI MACERATA**

MOD. 192 - ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO

L'assicurazione si intende prestata sulla base di:

02 N° 59 Persone PER LA CATEGORIA Conducenti con mezzo ente VEDI CAPITOLATO DI GARA ACCETTATO INTEGRALMENTE

Ciascuna persona s'intende assicurata per:

- euro **200.000,00** in caso di invalidità permanente da infortunio
- euro **150.000,00** in caso di morte
- euro **10.000,00** per la garanzia Rimborso spese sanitarie

Ambito di operatività: **COMPLETA**

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| I113 | I123 | I139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Il premio per la sopraindicata categoria, conteggiato in base al premio unitario annuo sotto indicato, viene anticipato in via provvisoria dal Contraente sulla base del numero iniziale di **PERSONE ASSICURATE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA STESSA.**

Il premio annuo finito per **PERSONA** è di euro **28,000** (comprensivo di imposta).



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per il Contraente

Appendice a polizza n° **320856647** Agenzia **MACERATA** Cod. **153 00**

Contraente **COMUNE DI MACERATA**

MOD. I92 - ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO

L'assicurazione si intende prestata sulla base di:

03 N° 18000 Chilometri PER LA CATEGORIA Conducenti con mezzo proprio

Ciascuna persona s'intende assicurata per:

- euro **200.000,00** in caso di invalidità permanente da infortunio
- euro **150.000,00** in caso di morte
- euro **10.000,00** per la garanzia Rimborso spese sanitarie

Ambito di operatività: **COMPLETA**

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| I113 | I123 | I139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Il premio per la sopraindicata categoria, conteggiato in base al premio unitario annuo sotto indicato, viene anticipato in via provvisoria dal Contraente sulla base del numero iniziale di **Chilometri**.

Il premio annuo finito per **Chilometri** è di euro **0,010** (comprensivo di imposta).







GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per il Contraente

Appendice a polizza n° **320856647** Agenzia **MACERATA** Cod. **153 00**

Contraente **COMUNE DI MACERATA**

MOD. I92 - ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO

L'assicurazione si intende prestata sulla base di:

04 \° **20** **Persone PER LA CATEGORIA Minori in affido VEDI CAPITOLATO DI GARA ACCETTATO INTEGRALMENTE**

Ciascuna persona s'intende assicurata per:

- euro **150.000,00** in caso di invalidità permanente da infortunio
- euro **100.000,00** in caso di morte
- euro **2.500,00** per la garanzia Rimborsio spese sanitarie

Ambito di operatività: **COMPLETA**

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| I113 | I123 | I139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Il premio per la sopraindicata categoria, conteggiato in base al premio unitario annuo sotto indicato, viene anticipato in via provvisoria dal Contraente sulla base del numero iniziale di **PERSONE ASSICURATE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA STESSA.**

Il premio annuo finito per **PERSONA** è di euro **75,000** (comprensivo di imposta).





Appendice a polizza n° 320856647 Agenzia MACERATA Cod. 153 00

Contraente COMUNE DI MACERATA

MOD. 192 - ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO

L'assicurazione si intende prestata sulla base di:

05 N° 80 Persone PER LA CATEGORIA Soggetti diversi "lavoro a chiamata" VEDI CAPITOLATO DI GARA ACCETTATO INTEGRALMENTE

Ciascuna persona s'intende assicurata per:

- euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente da infortunio
- euro 100.000,00 in caso di morte
- euro 2.500,00 per la garanzia Rimborso spese sanitarie

Ambito di operatività: **COMPLETA**

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| I113 | I123 | I139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Il premio per la sopraindicata categoria, conteggiato in base al premio unitario annuo sotto indicato, viene anticipato in via provvisoria dal Contraente sulla base del numero iniziale di **PERSONE ASSICURATE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA STESSA.**

Il premio annuo finito per **PERSONA** è di euro 20,000 (comprensivo di imposta).



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per il Contraente

Appendice a polizza n° **320856647** Agenzia **MACERATA** Cod. **153 00**

Contraente **COMUNE DI MACERATA**

MOD. 192 - ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO

L'assicurazione si intende prestata sulla base di:

**06 N° 60 Persone PER LA CATEGORIA Assistenti Domiciliari VEDI CAPITOLATO DI GARA
ACCETTATO INTEGRALMENTE**

Ciascuna persona s'intende assicurata per:

- euro **150.000,00** in caso di invalidità permanente da infortunio
- euro **100.000,00** in caso di morte
- euro **2.500,00** per la garanzia Rimborso spese sanitarie

Ambito di operatività: **COMPLETA**

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| I113 | I123 | I139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Il premio per la sopraindicata categoria, conteggiato in base al premio unitario annuo sotto indicato, viene anticipato in via provvisoria dal Contraente sulla base del numero iniziale di **PERSONE ASSICURATE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA STESSA.**

Il premio annuo finito per **PERSONA** è di euro **25,000** (comprensivo di imposta).





Appendice a polizza n° 320856647 Agenzia MACERATA Cod. 153 00

Contraente COMUNE DI MACERATA

MOD. I92 - ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO

L'assicurazione si intende prestata sulla base di:

07 N° 10 Persone PER LA CATEGORIA Borsisti, stagisti, Corsisti, Tirocinanti VEDI
CAPITOLATO DI GARA ACCETTATO INTEGRALMENTE

Ciascuna persona s'intende assicurata per:

- euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente da infortunio
- euro 100.000,00 in caso di morte
- euro 2.500,00 per la garanzia Rimborso spese sanitarie

Ambito di operatività: **COMPLETA**

CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| I113 | I123 | I139 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Il premio per la sopraindicata categoria, conteggiato in base al premio unitario annuo sotto indicato, viene anticipato in via provvisoria dal Contraente sulla base del numero iniziale di **PERSONE ASSICURATE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA STESSA.**

Il premio annuo finito per **PERSONA** è di euro **25,000** (comprensivo di imposta).



CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 320856647

Le seguenti clausole s'intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza o nelle relative appendici alla voce "codici di clausole speciali".

1113 Assicurazione in base al numero del personale assicurato o ad altre forme di indicazione non nominativa delle persone assicurate

Operante in relazione all'appendice mod. 192 e/o 194

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Tali persone dovranno essere in condizioni di assicurabilità a norma dell'art. 2.4 delle presenti condizioni di polizza. *Per l'identificazione delle medesime si fa riferimento ai libri di amministrazione del Contraente ed agli altri registri per le assicurazioni sociali, documenti che il Contraente stesso si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli salvo il caso di personale non iscritto ai libri predetti per il quale, ai fini della efficacia della garanzia, il Contraente è obbligato a comunicare le generalità a mezzo lettera raccomandata da inoltrarsi all'Agenzia assegnataria del contratto con l'intesa che la garanzia decorrerà dalle ore 24 della data del timbro postale.*

Per tale forma assicurata il Contraente è inoltre esonerato:

- dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabilità";
- dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.4 delle presenti condizioni di polizza, *fermo restando l'obbligo di dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia dell'infortunio. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.*

1123 Regolazione del premio

Entro il 60° giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società:

- *(per ciascuna categoria assicurata in base al numero di persone con appendice mod. 192) il numero delle persone alle proprie dipendenze presenti all'ultimo giorno di ogni mese del periodo considerato. La Società effettuerà la regolazione del premio definitivo prendendo come base la media delle suddette presenze che si ottiene dividendo per 12 il numero complessivo degli Assicurati risultante, per ciascuna categoria, alla fine di ogni mese.*
- *(per ciascuna categoria assicurata in base al numero di **Chilometri** con appendice mod. 192) il numero complessivo DI **Chilometri**, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.*





Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli infortuni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire, se necessario, i libri paga.

Resta inteso che, in nessun caso, la somma dovuta a titolo di premio minimo annuo potrà essere inferiore a euro 9.682,00 (comprensivi di imposta).

1139 Rimborsamento spese sanitarie

In caso di infortunio la Società rimborsa fino a concorrenza della somma assicurata in polizza le spese sostenute in conseguenza diretta dell'infortunio per:

- onorari dei chirurghi o dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento;
- rette di degenza;
- esami ed accertamenti diagnostici;
- trasporto dell'Assicurato in istituto di cura in caso di ricovero e rientro al domicilio effettuato con autoambulanza;
- prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche.

Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata, previa applicazione per ciascun evento dell'eventuale scoperto / franchigia indicato in polizza, importo che rimane quindi a carico dell'Assicurato.

La Società, su richiesta dell'Assicurato, corrisponde un anticipo dell'indennizzo dovuto, da imputarsi nella liquidazione definitiva dello stesso, qualora l'Assicurato abbia subito un ricovero e abbia sostenuto delle spese documentate per un importo non inferiore a euro 1.000,00. In tal caso l'Assicurato dovrà presentare, oltre alla documentazione delle spese, certificazione dell'istituto di cura che attesti la data ed il motivo del ricovero nonché il presunto ammontare totale delle spese sanitarie. L'anticipo viene corrisposto nei limiti



suddetti, salvo conguaglio a cura ultimata.



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.





GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Esemplare per il Contraente

Polizza N.: 320856647 Agenzia: MACERATA Cod.: 153

Contraente: COMUNE DI MACERATA

APPENDICE DI TRACCIABILITÀ

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Data 20/12/2012

Assicurazione Generali S.p.A.

Mario Bruno Jurecki

Il Contraente





GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

ALLEGATO mod. IDS2 a polizza n° 320856647 (Agenzia MACERATA)

Modulo di denuncia di sinistro (da utilizzare per garanzie Infortuni o Malattie)*

* eventuali garanzie di Assistenza, se operanti, non necessitano del presente modulo per l'attivazione

PREMESSO CHE PER DARE ESECUZIONE AL CONTRATTO SINDACATO LA SOCIETA' DEVE TRATTARE DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI PER CONSENTIRE ALLA STESSA AI SENSI DEL CODICE PRIVACY DI TRATTARE I SINISTRI LA DENUNCIA DEGLI STESSI DEVE ESSERE FATTA UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL PRESENTE MODULO PORCHE' IN ESSO E' RIPORTATA L'INFORMATIVA DOVUTA AI SENSI DEL CODICE PRIVACY. L'INTERESSATO PUO' ESPRIMERE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI APPONENDO ANCHE LA 2° FIRMA IN FONDO AL PRESENTE MODULO.

LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN BUSTA CHIUSA ALL'AGENZIA INDICATA IN POLIZZA. SE INVIATA PER POSTA SPECIFICARE CHE SI TRATTA DI "DENUNCIA DI SINISTRO SU POLIZZA INFORTUNI-MALATTIE".

CONTRAENTE: COMUNE DI MACERATA

Domicilio (via, n. civico) PIAZZA DELLA LIBERTA' 3 C.A.P. 62100 Comune MACERATA

ASSICURATO (indicare il soggetto cui si riferisce la richiesta di indennizzo, anche se coincide con il Contraente):

Cognome e Nome _____ Categoria professionale _____

Retribuzione annua lorda (obbligatoria per assicurazione prestata sulle retribuzioni) _____

Società di appartenenza _____

BENEFICIARIO (in caso di morte dell'Assicurato, indicare il soggetto che richiede l'indennizzo):

Cognome e Nome _____ Rapporto con l'Assicurato _____

Barrare le caselle corrispondenti alle garanzie di cui si chiede l'attivazione:

INFORTUNIO - Tipo di sinistro: morte, invalidità, altro (specificare) _____

MALATTIA - Tipo di sinistro: invalidità, ricovero ospedaliero, altro (specificare) _____

DICHIARAZIONI (le 1, 2, 3 e 4 sono obbligatorie solo in caso di infortunio; le 5 e 6 sempre)

1) *Giorno, ora e località in cui l'infortunio è avvenuto*

2) *Narrazione del modo in cui è avvenuto l'infortunio, cause che lo hanno prodotto e sue immediate conseguenze*

3) *Nome ed indirizzo delle persone che furono testimoni dell'infortunio*

4) *Precedenti infortuni subiti dall'Assicurato? Se SI, quali e quando?* NO SI

5) *Altre assicurazioni in corso per gli stessi rischi? Se SI, con quale Compagnia?* NO SI

6) *Si allega documentazione? Se SI, quale (certificati medici ecc.)?* NO SI

_____, li _____ 1° firma dell'Assicurato (o del Beneficiario)

Recapito telefonico e domicilio dell'Assicurato (o del Beneficiario)

N. tel. casa _____ N. tel. ufficio _____ N. tel. cellulare _____

Domicilio (via, n. civico) _____ C.A.P. _____ Comune _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente, La informiamo che la nostra Società tratterà i dati personali contenuti nel presente documento, o successivamente acquisiti per dare esecuzione al contratto, con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - strettamente necessarie per fornirLe i servizi assicurativi richiesti anche qualora, a tal fine o per obbligo di legge, comunicasse alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo o riassicurativo, in Italia o all'estero.

Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo Società del Gruppo ed altre Società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003 Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: Generali Corporate Services S.c.a.r.l. - Privacy Gruppo Italia. Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito www.generali.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

2° firma dell'Assicurato (o del Beneficiario) _____

Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - telefono 041 5492111 - fax 041 942909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.556.873.283,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Mod. IDS-2 (01) - Pagina 1 (di 1)



Direzione per l'Italia

APPENDICE AGPRY01

A POLIZZA N. 320856647

Esemplare per il Contraente

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Valido solo per soggetti persone fisiche

(ex L. 214/2011 le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, enti, associazioni)

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari ⁽¹⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi⁽²⁾ da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti ⁽³⁾, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa ⁽⁴⁾.

I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge ⁽⁵⁾ - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁶⁾ rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: Generali Corporate Services S.c.a.r.l. - Privacy Gruppo Italia, Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, tel. 041.549.2599 fax 041.549.2235.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003. Il sito www.generali.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili e delle Società del Gruppo Generali.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____


Nome e cognome o denominazione sociale _____

Firma dell'/degli interessati _____

NOTE:

- (1) L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato (v. polizze di responsabilità civile), nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati, agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, ISVAP, Banca d'Italia - UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.





COMUNE DI MACERATA

POLIZZA INFORTUNI

- LOTTO 2 -

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

| | |
|----------------|---|
| CONTRAENTE: | Il soggetto che stipula l'Assicurazione |
| ASSICURATO: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione |
| ENTE: | l'Amministrazione Comunale di Macerata contraente della polizza |
| SOCIETA': | l'impresa assicuratrice che presta la garanzia |
| ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione |
| POLIZZA: | Il documento che prova l'Assicurazione |
| PREMIO: | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
| RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
| SINISTRO: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
| INFORTUNIO: | L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili |
| SOMMA ASS.TA: | La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata |
| INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla Società all'Assicurata in caso di sinistro |
| FRANCHIGIA: | L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la società non riconosce l'indennizzo |

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2) PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Vengono concessi al Contraente 60 giorni di mora per il pagamento delle rate di premio compresa la prima rata coincidente con la decorrenza dell'assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie

ART. 3) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

ART. 6) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede entro 30 giorni al pagamento dell'indennizzo.

ART. 7) RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso di 90 giorni. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9) FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello di Macerata.

ART. 10) FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata. E' tuttavia consentito, altresì l'utilizzo del telex o del fax.

In quest'ultima evenienza, il ricevente dovrà dare conferma della avvenuta ricezione della comunicazione.

ART. 11) DECORRENZA DELLA GARANZIA – DURATA EL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2012 e scade alle ore 24.00 del 31.12.2015 senza obbligo di disdetta. Si conviene che le Parti, ad ogni scadenza annuale, hanno comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.

Il premio di cui alla presente assicurazione, verrà corrisposto tramite rateazione annuale.

ART. 12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La compagnia assicurativa ed il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n 136/2010 con le conseguenze ivi previste.

ART. 13) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 13) SOGGETTI ASSICURATI

A) Amministratori

Componenti della Giunta e del Consiglio Comunale oltre al Segretario/Direttore Generale in carico all'Amministrazione Comunale di Macerata.

B) Conducenti di veicoli – veicoli Ente

Dipendenti e soggetti regolarmente autorizzate dall'Ente in occasioni di missioni od adempimenti di servizio in qualità di conducenti dei veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Macerata.

C) Conducenti di veicoli – veicoli propri e/o di terzi

Dipendenti e soggetti regolarmente autorizzate dall'Ente in occasioni di missioni od adempimenti di servizio in qualità di conducenti di veicoli propri e/o di terzi.

D) Minori in affido

Minori affidati all'assistenza dell'Ente e/o a famiglie in base alle vigenti normative.

E) Soggetti diversi

Personale non dipendente "lavoro a chiamata" impiegato per lavori di pubblica utilità.

F) Assistenti domiciliari

Soggetti adibiti a pulizie domestiche ed assistenza .

G) Borsisti, stagisti, corsisti, tirocinanti

Soggetti impiegati dall'Ente a vario titolo

ART. 14) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura le persone individuate al precedente art.13 della presente polizza, contro gli infortuni limitatamente a:

A) Amministratori, Consiglieri, Segretario/Direttore Generale

Infortuni conseguenti allo svolgimento di ogni incarico per conto dell'Amministrazione legato al mandato ricoperto, incluso il rischio "in itinere" per raggiungere la sede del Contraente e per qualsiasi altra destinazione connessa all'espletamento delle propri funzioni, nonché per i successivi rientri.

B) Conducenti di veicoli – veicoli Ente

Infortuni subiti dai dipendenti e alla altre persone di cui si stato autorizzato il trasporto che in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, utilizzano autovetture dell'Ente per il tempo strettamente necessario e limitatamente all'esecuzione delle prestazioni di servizio.

C) Conducenti di veicoli – veicoli propri e/o di terzi

Infortuni subiti dai dipendenti e alla altre persone di cui si stato autorizzato il trasporto che in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, utilizzano autovetture di proprietà e/o di terzi.

D) Minori in affido

Infortuni subiti dai minori affidati dalle autorità competenti all'assistenza dell'Ente e/o di famiglie nell'ambito della vigente normativa in materia.

E) Soggetti diversi

Infortuni subiti da soggetti non dipendenti dell'Ente impiegati in varie attività tra le quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: emergenze dovute al maltempo, assistenza agli anziani, manutenzione del verde pubblico, sgombero neve, ecc..

F) Assistenti domiciliari

Infortuni subiti da soggetti che svolgono pulizie domestiche e assistenza alle persone anche non autosufficienti.

G) Borsisti, stagisti corsisti, tirocinanti

Infortuni subiti borsisti, corsisti e stagisti impiegati dall'Ente a vario titolo.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida anche di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi ed altri eventi catastrofici provocati da forze della natura;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere.

ART. 15) ESCLUSIONI

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- a) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;
- b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni, da delitti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato;
- c) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- d) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- e) proprie azioni delittuose

ART 16) GRUPPI DI RISCHIO e SOMME ASSICURATE

Si intendono assicurati i sotto elencati gruppi di rischio alle rispettive somme assicurate valide per ogni soggetto assicurato come risultante da registri ed elenchi in uso all'Amministrazione Comunale:

A) INFORTUNI AMM.RI SINDACO, VICE SINDACO, AESSORI, CONSIGLIERI, SEGRETARIO, DIRIGENTI

| | |
|------------------------|--------------|
| Morte | € 500.000,00 |
| Invalità Permanente | € 500.000,00 |
| Rimborso spese di cura | € 10.000,00 |

B) INFORTUNI CONDUCENTI DI VEICOLI DELL'ENTE

| | |
|------------------------|--------------|
| Morte | € 150.000,00 |
| Invalità Permanente | € 200.000,00 |
| Rimborso spese di cura | € 10.000,00 |

C) INFORTUNI CONDUCENTI DI VEICOLI PROPRI E/O DI TERZI

| | |
|------------------------|--------------|
| Morte | € 150.000,00 |
| Invalità Permanente | € 200.000,00 |
| Rimborso spese di cura | € 10.000,00 |

D) MINORI IN AFFIDO

| | |
|------------------------|--------------|
| Morte | € 100.000,00 |
| Invalità Permanente | € 150.000,00 |
| Rimborso spese di cura | € 2.500,00 |

E) SOGGETTI DIVERSI

| | |
|------------------------|--------------|
| Morte | € 100.000,00 |
| Invalità Permanente | € 150.000,00 |
| Rimborso spese di cura | € 2.500,00 |

F) ASSISTENTI DOMICILIARI

| | |
|------------------------|--------------|
| Morte | € 100.000,00 |
| Invalità Permanente | € 150.000,00 |
| Rimborso spese di cura | € 2.500,00 |

G) BORSISTI, CORSISTI, STAGISTI, TIROCINANTI

| | |
|------------------------|--------------|
| Morte | € 100.000,00 |
| Invalità Permanente | € 150.000,00 |
| Rimborso spese di cura | € 2.500,00 |

ART. 17) OBBLIGO DELLE PARTI CONTRAENTI

L'Amministrazione Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia dei nominativi delle persone assicurate; per la loro eventuale identificazione si farà riferimento ai documenti ufficiali, quali registri, elenchi, ecc. utilizzati dall'Ente che dovranno essere messi a disposizione della Società in qualsiasi momento.

Per ogni gruppo di Assicurati nella scheda di adesione, l'Ente comunicherà inizialmente il numero degli Assicurati per i gruppi A) B) D) E) F) ed G) ed i e Km. annui per il gruppo C), impegnandosi alla fine di ogni scadenza annuale a denunciare i dati definitivi i quali saranno soggetti a regolazione.

Si conviene inoltre che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte o incomplete sulle generalità o sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente non percepita.

ART. 18) LIMITI TERRITORIALI E DI RISARCIMENTO

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia con moneta nazionale.

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 2.500.000,00

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

ART. 19) LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 (settantacinque) anni.

Per i soggetti con età superiore ad anni 75 (settantacinque) e sino al limite del compimento di anni 85 (ottantacinque), l'assicurazione si intende ugualmente prestata a fronte di somme assicurate ridotte del 50%.

ART. 20) DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

La denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Società cui è assegnato il contratto di assicurazione nel termine di 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle

cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

ART. 21) CRITERI DI INDENNIZZO

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'art. 26.

ART. 22) MORTE

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari.

ART. 23) INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita come segue:

- se l'ernia risulta operabile verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea - ove sia prevista - fino ad un massimo di 30 giorni;
- se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, la Società corrisponde una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 29.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

Per i casi in cui l'infortunio comporti una invalidità permanente di grado prevedibilmente superiore al 20% e sia certamente indennizzabile, la Società porrà a disposizione dell'assicurato, a titolo di acconto, un importo pari ad un terzo dell'indennità corrispondente all'indennizzo valutato al momento, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.

Il pagamento di tale anticipazione da parte della Società avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione medica da cui risulta l'entità presunta dell'invalidità.

ART. 24) RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Per ogni infortunio la Società assicura il rimborso delle spese per:

- onorari dei chirurghi o dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento;
- rette di degenza;
- esami ed accertamenti diagnostici;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- trasporto dell'assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno effettuato con ambulanza;
- prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche.

Sono altresì comprese le spese per cure e applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

Qualora l'assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l'infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento con aereo in un centro ospedaliero attrezzato alla cura dell'assicurato.

La Società effettua rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

La presente garanzia vale fino a concorrenza della somma indicata in polizza.

ART. 25) CUMULO DI INDENNITÀ

L'indennità per rimborso spese mediche è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

ART. 26) RINUNCIA RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di rivalsa spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 C.C..

ART. 27) COASSICURAZIONE E DELEGA (qualora operante)

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto firmando anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

ART. 28) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 29) CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che risiede presso la città di Macerata.

Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, e su istanza da una delle parti, dal Presidente del Tribunale di Macerata.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

ART. 30) CLAUSOLA BROKER

L'Amministrazione dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON S.p.A., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A..

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

L'opera del broker sarà remunerata, relativamente al presente contratto nella misura provvigionale del 5% da calcolarsi sul premio imponibile.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Scheda Tecnica

Soggetti assicurati / Dati per Assicurazione

A) Sindaco, Assessori, Consiglieri, Segretario/Direttore
Nr. 50

B) Conducenti di veicoli di proprietà dell'Ente
Nr. Veicoli 59

C) Conducenti di veicoli di propri e/o di terzi
Km. 18.000

D) Minori in affido
20

E) Soggetti diversi "lavoro a chiamata"
80

F) Assistenti domiciliari
60

G) Borsisti, stagisti, corsisti, tirocinanti
10

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

